

“Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi”

(art. 7 del D.M. 5 agosto 2011)

Requisiti per il mantenimento dell' iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno


Sondrio, 16 novembre 2012

SEMINARIO

Il DPR 151/2011 e DM 7 agosto 2012

***“Le nuove procedure di
prevenzione incendi”***

D.P.R. 1° AGOSTO 2011 N. 151



Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(G.U. n° 221 del 22 settembre 2011 – entrato in vigore il 7 ottobre 2011)

INNOVAZIONI

- L'introduzione della ***S.C.I.A.*** coniuga l'esigenza di ***semplificazione e snellimento*** delle procedure di prevenzione incendi con quella di ***tutela della pubblica incolumità***, quale funzione preminente dell'interesse pubblico.

INNOVAZIONI

- In ogni ambito caratterizzato dal rischio incendio, gli obiettivi, che costituiscono la missione fondamentale del C.N.VV.F., sono la garanzia dell'***applicazione uniforme di criteri di prevenzione incendi*** a tutela della sicurezza della vita umana.

INNOVAZIONI

- ***Principio di proporzionalità*** che ha permesso di distinguere le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie ***A-B-C***, assoggettate ad una *disciplina differenziata* in relazione al **rischio connesso all'attività**, alla presenza di **regole tecniche** ed alla esigenza di **tutela della pubblica incolumità**.

INNOVAZIONI

- **Ne consegue un duplice obiettivo:**
- *L'azione amministrativa viene resa più snella e veloce;*
- *L'opera di controllo dei Comandi Provinciali dei VV.F. è più efficace in quanto le verifiche tecniche vengono concentrate sulle attività a rischio di incendio più elevato (CATG. C).*

ART. 1 - DEFINIZIONI

- a) *Comando*
- b) *Direzione – Direzione Regionale VVFSPDC*
- c) *CTR – Comitato Tecnico Regionale per la P.I.* 
- d) *SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività la cui ricezione costituisce titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio (SCIA ai fini della prevenzione incendi in quanto la stessa deve essere prodotta per tutte attività ricadenti nell'allegato I del D.P.R. – Produttive e non);*
- e) *SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive*
- f) *CPI – Certificato di Prevenzione Incendi*

COMITATO TECNICO REGIONALE PER LA PREVENZIONE INCENDI

ORGANO TECNICO CONSULTIVO TERRITORIALE SULLE QUESTIONI RIGUARDANTI LA PREVENZIONE INCENDI

- ***ESPRIME VALUTAZIONE SUI PROGETTI RIGUARDANTI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ATTIVITA' DI TIPO COMPLESSO;***
- ***ESPRIME IL PARERE SULLE ISTANZE DI DEROGA;***
- ***PROVVEDE A SVOLGERE L'ISTRUTTORIA PER GLI STABILIMENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.LGS. 17 AGOSTO 1999 N° 334.***

ART. 2 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

ART. 2 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'*Allegato I* del regolamento.

ART. 2 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ALLEGATO I

IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA, AL SETTORE DI ATTIVITA', ALL'ESISTENZA DI SPECIFICHE REGOLE TECNICHE E ALL'ESIGENZA DI TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

Categoria A

Categoria B

Categoria C

CATEGORIE

CATEGORIA A

- ***RISCHIO BASSO***

CATEGORIA B

- ***RISCHIO MEDIO***

CATEGORIA C

- ***RISCHIO ELEVATO***

ART. 2 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- **Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.**


ART. 3 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI

- Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Valutazione che spetta ai tecnici progettisti.



ART. 3 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI



ART. 3 – VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Modifiche alle attività esistenti che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

Categorie B e C

Emissione del parere di conformità entro 60 gg. dalla data della presentazione completa della documentazione

In caso di documentazione incompleta, entro 30 gg. dalla presentazione, richiesta documentazione integrativa

Interruzione dei termini

Il titolare e/o responsabile dell'attività è tenuto a richiedere un nuovo esame del progetto relativamente alle modifiche

ART. 4 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante *segnalazione certificata di inizio attività*, corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento.

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

ART. 4 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

CATEGORIE A - B - C

A - B

C

SCIA

(Il Comando verificata la completezza dell'istanza e della documentazione rilascia la ricevuta)

SCIA

(Il Comando verificata la completezza dell'istanza e della documentazione rilascia la ricevuta)

SCIA

(Il Comando verificata la completezza dell'istanza e della documentazione rilascia la ricevuta)

ART. 4 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

- Per le attività di cui all'Allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
- I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

ART. 4 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

- Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di *quarantacinque giorni*.
- Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.

ART. 4 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (Catg. A – B)



ART. 4 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (Catg. C)

- Per le attività di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

ART. 4 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (Catg. C)


- Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.

ART. 4 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (Catg. C)

- Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

C.P.I. !!!!!  **NON HA SCADENZA**

ART. 4 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (Catg. C)



ART. 4 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (Catg. C)

- Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali è chiamato a far parte il Comando stesso, *si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.*

(C.V.L.P.S., OLI MINERALI, CARBURANTI, ECC.)

ART. 4 – CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (Catg. C)

L'obbligo di riavviare le procedure del presente articolo ricorre :

- *Modifiche di lavorazione o di strutture;*
- *Nuova destinazione dei locali;*
- *Variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti;*
- *Modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.*

ART. 5 – ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

Il rinnovo periodico di conformità antincendio

*Ogni 5 anni per le attività elencate
nell'allegato I con esclusione*

*Ogni 10 anni per le attività 6, 7, 8,
64, 71, 72 e 77 dell'allegato I*

ART. 5 – ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO

- La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7.
[p.s. la modulistica è reperibile sul sito www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)
- Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Art. 6.

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

- Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, ***non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni***, hanno l'obbligo di mantenere in stato di ***efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione*** secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché di ***assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio*** connessi con la specifica attività, sulle ***misure di prevenzione e protezione*** adottate, sulle ***precauzioni*** da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle ***procedure*** da attuare in caso di incendio.

Art. 6.

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

- I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7. *Deroghe*

- Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.

Art. 7. *Deroghe*

- Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.

Art. 7. *Deroghe*

- Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.

Art. 8.

Nulla osta di fattibilità

- Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

Art. 9.

Verifiche in corso d'opera

- Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10.

*Raccordo con le procedure dello sportello unico
per le attività produttive (SUAP)*

- Per le attività di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

- Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.104 del 7 maggio 1998*, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Comma 3 Art. 11

- Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attività introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe già previste per le attività di analoga complessità, come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

Comma 4 Art. 11


- Gli enti e i privati responsabili delle **nuove attività** introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro **due anni** - art. 7 della Legge 7 agosto 2012 n. 134 di conversione del Decreto-Legge 22 giugno 2012 n. 83) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (entro il 7 ottobre 2013).

Comma 5 Art. 11

- Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.

Comma 6 Art. 11

- Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:



Comma 6 Art. 11

- a) *entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato anteriormente al 1° gennaio 1988;*
- b) *entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;*
- c) *entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attività con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

Comma 7 Art. 11

- Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Comma 8 Art. 11

- Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- (ex d.m. 4 maggio 1998 per quanto riguarda: richiesta/rinnovo ex CPI, procedimento di deroga, ecc.)

Art. 12. *Abrogazioni*

- **decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689**, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
- **decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37**, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214**, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi;
- **decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 98* del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- **articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139**, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente ad alcuni punti;
- Ecc.

MODULISTICA

VEDI ALLEGATI

Sito - <http://www.vigilfuoco.it>

Sezione – Prevenzione Incendi

MODULISTICA